



Prot. n. 277/U

Reggio Emilia, li 21/06/2018

**DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE n. 27**

Estensore: Domenico Savino

**OGGETTO:** Lavori di “Nuova costruzione in ampliamento del corpo spogliatoi dell’impianto sportivo comunale di calcio sito Via W. Manzotti n. 1 – Loc. Masone - Reggio Emilia” – Nomina del R.U.P..



OGGETTO: Lavori di “Nuova costruzione in ampliamento del corpo spogliatoi dell’impianto sportivo comunale di calcio sito Via W. Manzotti n. 1 – Loc. Masone - Reggio Emilia” – Nomina del R.U.P..

## IL DIRETTORE

### Premesso che:

- con deliberazione di C.C. del Comune di Reggio Emilia n. 13602/181 del 13/07/2007, legalmente esecutiva, è stata approvata la costituzione della “Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio Emilia” e la partecipazione del Comune medesimo in qualità di Fondatore originario;
- con deliberazione di G.C. del Comune di Reggio Emilia n. 21739/278 del 23.10.2007 è stato approvato il relativo Statuto, successivamente modificato con deliberazione di G.C. n. 723/15 del 18/01/2012 e deliberazione notarile del Consiglio di Gestione della Fondazione n. 109.168 del 24/02/2012;
- con deliberazione di G.C. n. 22594/291 del 7.11.2007 è stato approvato il Protocollo d’intesa che regola i rapporti tra il Comune di Reggio Emilia e la Fondazione per lo Sport, implicante la concessione gratuita alla Fondazione di vari immobili, tra cui alcuni impianti sportivi di proprietà comunale, come modificato ed integrato con deliberazione di G.C. n. 20862/218 del 06/11/2012 e successivamente con deliberazione di G.C. n. 80 I.D. del 30/04/2015;
- lo Statuto stabilisce all’art. 29 comma 3 che *“ai fini della individuazione delle funzioni e delle responsabilità del Direttore troveranno applicazione le disposizioni in materia di attribuzione di funzioni Dirigenziali previste dalla disciplina normativa degli Enti Locali, da intendersi qui convenzionalmente richiamata”*;
- nella seduta del 16 giugno 2008 il Consiglio di Gestione della Fondazione deliberava l’assegnazione delle funzioni di Direttore pro-tempore della Fondazione al dott. Domenico Savino, con decorrenza 1 gennaio 2008 e ciò fino al 31 dicembre 2009 e che nella seduta del 22 dicembre 2009 detto incarico veniva prorogato fino al 30 giugno 2010;
- con delibera n. 2 nella seduta del 25 marzo 2010 il Consiglio di Gestione della Fondazione deliberava di nominare ex art. 26, co. 1 dello Statuto della Fondazione il dott. Domenico Savino alla carica di Direttore della Fondazione mediante assunzione con contratto a tempo indeterminato con decorrenza 1 luglio 2010;

## Considerato che:

- previa Deliberazione n. 4 del 29/06/2015 del Consiglio di Gestione, con Determinazione n. 40 Prot. 346/U del 29 giugno 2015 è stato dapprima prorogato al 30/09/2015 l'affidamento in gestione ed uso dell'impianto sportivo comunale denominato "Campo calcio Masone", sito in Via Manzotti n. 1 e successivamente, con Determinazione n. 60, prot. n. 505/U del 30/09/2015 si procedeva al suo rinnovo per il periodo 01/10/2015 – 30/09/2021, in entrambi i casi a favore della società sportiva A.S.D. Masone con sede legale a Reggio Emilia in Via Tresinaro n. 12, in virtù della disponibilità della stessa a dar vita ad un "progetto di comunità", attraverso cui procedere alla riqualificazione dell'impianto sportivo medesimo e dell'area verde circostante. Ciò in ragione della legislazione regionale vigente in materia di affidamento della gestione di impianti sportivi di proprietà degli Enti Locali, che escludeva dalla sua applicazione gli impianti gestiti da associazioni e istituzioni costituite dagli enti locali e partecipate, tra gli altri, da società ed associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, associazioni di discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali. La medesima legge stabiliva altresì che nell'adozione dell'atto di affidamento gli enti locali tengono conto nella determinazione della durata massima dell'affidamento in gestione di criteri di proroga legati agli investimenti che l'associazione affidataria, in accordo con l'Ente locale, intende realizzare;
- la società sportiva si era impegnata per la prima fase di realizzazione del progetto a conferire gratuitamente alla Fondazione il progetto esecutivo (comprensivo dei costi di direzione lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione) relativo tanto al secondo blocco di spogliatoi dell'impianto, quanto al fabbricato destinato all'attività di somministrazione, da collocarsi all'interno del parco (che pure verrà realizzato più avanti tramite la raccolta di fondi promossa dalla società sportiva);
- l'intervento di riqualificazione proposto prevedeva che alla costruzione dei predetti spogliatoi provvedesse invece con oneri a proprio carico la Fondazione per lo sport, tramite procedura ad evidenza pubblica e nel rispetto delle norme stabilite in materia di lavori pubblici;
- in data 10 aprile 2018, con acquisizione in atti in pari data al Prot. n. 282/E, è stato gratuitamente depositato a titolo di conferimento non monetario alla Fondazione per lo sport il predetto progetto definitivo–esecutivo dei lavori in esame ed in data 8 giugno 2018 il Dirigente del Servizio Ingegneria del Comune di Reggio Emilia, ing. Ermes Torreggiani, ha inoltrato alla Fondazione per lo sport, tramite posta elettronica, verifica sottoscritta del progetto in esame, unitamente ad una bozza di validazione, da sottoscrivere da parte del R.U.P.;
- ai sensi dell'art. 26, co. 6, lett. d) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per i lavori di importo inferiore a un milione di euro, la verifica è effettuata dal Responsabile Unico del Procedimento, anche avvalendosi della struttura di supporto al R.U.P., di cui all'articolo 31, comma 9, del medesimo Decreto;
- inoltre la validazione del progetto posto a base di gara è l'atto formale che riporta gli esiti della verifica. La validazione è sottoscritta dal Responsabile del procedimento e fa preciso riferimento al rapporto conclusivo del soggetto preposto alla verifica ed alle eventuali controdeduzioni del progettista. Il bando e la lettera di invito per l'affidamento dei lavori devono contenere gli estremi dell'avvenuta validazione del progetto posto a base di gara;

## Rilevato che:

- si rende necessario procedere all'espletamento della relativa gara d'appalto;
- per ogni singola procedura di affidamento la Stazione Appaltante nomina con atto formale, e nel primo atto relativo ad ogni singolo intervento, un Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 31, comma 1, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e delle Linee guida n. 3, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., recanti "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni", approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016;
- l'atto formale di nomina, ai sensi dell'art. 3 della L. 241/1990, va motivato e la motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato, nel caso di specie, la decisione della nomina, in relazione alle risultanze dell'istruttoria;
- il R.U.P. è individuato, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 31, comma 1, del Codice, tra i dipendenti di ruolo addetti all'unità organizzativa inquadrati come dirigenti o dipendenti con funzioni direttive o, in caso di carenza in organico della suddetta unità organizzativa, tra i dipendenti in servizio con analoghe caratteristiche;
- nel caso di specie R.U.P. del procedimento non può dunque logicamente che essere nominato il Direttore della Fondazione, dott. Domenico Savino, in quanto le relative Linee Guida A.N.A.C. ricordano appunto che il R.U.P. deve essere un "dipendente di ruolo della stazione appaltante (art. 31, comma 1, terzo periodo del Codice)". In ogni caso, inoltre, l'eventuale sua mancata individuazione determina il "confluire" delle incombenze del R.U.P. sulla figura dirigenziale, secondo il modello generale di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 241/90;
- le medesime Linee Guida n. 3, tuttavia, riguardo agli appalti di lavori, prescrivono quanto segue: *"Per gli importi pari o superiori a 150.000 euro e inferiori a 1.000.000,00 euro il RUP deve essere almeno in possesso, alternativamente, di:*
  - 1 - diploma rilasciato da un istituto tecnico superiore di secondo grado al termine di un corso di studi quinquennale (es. diploma di perito industriale, perito commerciale, perito agrario, agrotecnico, perito edile, geometra/tecnico delle costruzioni e titoli equipollenti ai precedenti.), e di anzianità di servizio ed esperienza almeno decennale nell'ambito dell'affidamento di appalti e concessioni di lavori;*
  - 2 - laurea triennale nelle materie oggetto dell'intervento da affidare, quali ad esempio architettura, ingegneria, scienze e tecnologie agrarie, scienze e tecnologie forestali e ambientali, scienze e tecnologie geologiche, o equipollenti, scienze naturali e titoli equipollenti ai precedenti, abilitazione all'esercizio della professione, nelle more della previsione di apposite sezioni speciali per l'iscrizione al relativo Albo ed esperienza almeno triennale nell'ambito delle attività di programmazione, progettazione, affidamento o esecuzione di appalti e concessioni di lavori;*
  - 3 - laurea quinquennale nelle materie suindicate, abilitazione all'esercizio della professione ed esperienza almeno biennale nelle attività di programmazione, progettazione, affidamento o esecuzione di appalti e concessioni di lavori".*

- il paragrafo 2.4 delle medesime Linee Guida n. 3 ricorda come nel caso in cui sia individuato un R.U.P. carente dei requisiti richiesti, la Stazione Appaltante affida lo svolgimento delle attività di supporto al RUP ad altri 4 dipendenti in possesso dei requisiti carenti in capo al RUP o, in mancanza, a soggetti esterni aventi le specifiche competenze richieste dal Codice e dalle Linee guida, individuati secondo le procedure e con le modalità previste dalla parte II, titolo I e titolo III, sez. II, capo III del Codice;
- tale compito di supporto, inoltre, non può essere svolto dai progettisti, dato che *"gli affidatari dei servizi di supporto non possono partecipare agli incarichi di progettazione ovvero ad appalti e concessioni di lavori pubblici nonché a subappalti e cottimi dei lavori pubblici con riferimento ai quali abbiano espletato i propri compiti direttamente o per il tramite di altro soggetto che risulti controllato, controllante o collegato a questi ai sensi dell'articolo 24, comma 7, del Codice"*;
- in base al Protocollo d'Intesa che regola i rapporti tra il Comune di Reggio Emilia e la Fondazione per lo sport, approvato con deliberazione di G.C. n. 22594/291 del 7.11.2007, la Fondazione, nel perseguimento delle proprie finalità, *"si avvale [...] dell'apporto di ogni tipo di attività svolta a supporto dai Servizi comunali, dietro rimborso spesa"*;
- tale rimborso è già ricompreso nella somma forfettaria di € 60.000 che la Fondazione, in base al medesimo Protocollo, paga al Comune annualmente, salvo conguaglio finale;
- con Deliberazione di G.C. n. 10397/171 del 15 giugno 2011, integrata da ulteriore apposito Protocollo, siglato in data 17.11.2011 n. 186 del Registro dei Contratti del Comune di Reggio Emilia, veniva disciplinata l'acquisizione dei servizi di assistenza tecnico-manutentiva ed ingegneristica, riguardo a tutte le ipotesi in cui esse siano richieste dalla Fondazione medesima, a causa dell'insufficienza delle proprie risorse interne;
- tale Protocollo si applica tra l'altro *"alla predisposizione degli elaborati tecnici ed amministrativi anche attraverso l'elaborazione della documentazione necessaria (bando di gara, lettera d'invito, pareri legali, assistenza nelle operazioni di gara e redazione dei contratti di appalto, schemi di atti di aggiudicazione), nonché supporto o attivazione delle procedure necessarie per l'effettuazione di gare d'appalto pubblici di lavori, attività di supporto e di consulenza legale alle commissioni di gara, attività di verbalizzazione dei lavori delle Commissioni di gara, supporto alla predisposizione dei relativi schemi di contratto [...] responsabilità di Rup"*, specificandosi comunque che *"il ruolo di responsabile dei lavori rimarrà comunque in capo alla Fondazione o suo delegato alle condizioni specificate nelle normative di riferimento"*;
- ciò consente alla Fondazione, risparmiando le relative spese, di avvalersi delle prestazioni dei competenti Servizi comunali, sicché a seguito di messaggio di posta elettronica proveniente dal Dirigente del Servizio Ingegneria del Comune di Reggio Emilia, ing. Ermes Torreggiani, in data 23 aprile 2018, risulta possibile nominare quest'ultimo all'interno della struttura di servizio di supporto al RUP per l'appalto in esame, unitamente alla possibilità di avvalersi delle competenze del Servizio Appalti del Comune di Reggio Emilia. Si assommano in tal modo alle competenze di carattere economico – finanziario, amministrativo, organizzativo e legale fornite da quest'ultimo, le imprescindibili specifiche competenze di carattere tecnico, che presuppongono la laurea in architettura o in ingegneria possedute dall'ing. Torreggiani;

Tutto ciò premesso, per le motivazioni indicate, che si intendono integralmente richiamate:

## DETERMINA

1. di nominare se stesso quale R.U.P. (Responsabile Unico di Procedimento) per la realizzazione dei lavori di “Nuova costruzione in ampliamento del corpo spogliatoi dell’impianto sportivo comunale di calcio sito Via W. Manzotti n. 1 – Loc. Masone - Reggio Emilia”, avvalendosi come struttura stabile a supporto di cui all’articolo 31, comma 9, del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i., ai fini dell’espletamento della procedura d’appalto in esame, del Dirigente del Servizio Ingegneria del Comune di Reggio Emilia, ing. Ermes Torreggiani, unitamente alla possibilità di avvalersi delle competenze del Servizio Appalti del Comune di Reggio Emilia, assommando così le specifiche conoscenze di carattere economico – finanziario, amministrativo, organizzativo e legale fornite da quest’ultimo, alle imprescindibili e specifiche competenze di carattere tecnico-ingegneristiche del primo;
  
2. di dare atto che il RUP:
  - A. è tenuto, in ottemperanza a quanto indicato nel paragrafo 2.2. delle Linee guida ANAC n. 3/2016, a svolgere le proprie funzioni nel rispetto di quanto previsto dal D.P.R. n. 62/2013 e dal “Codice di comportamento e norme atte a contrastare la corruzione ed i fenomeni di illegalità (Approvato dal Consiglio di Gestione nella seduta del 31 Gennaio 2014, deliberazione n. 3)”, nonché in osservanza delle specifiche disposizioni contenute nelle norme e procedure di prevenzione della corruzione adottato dalla Fondazione tramite il “Modello di organizzazione e gestione” ex D. Lgs. N. 231/2001 e delle ulteriori misure per la prevenzione della corruzione ex L. 190/2012 in relazione a tutte le attività. In particolare, il RUP è tenuto all’osservanza degli artt. 7 (Obbligo di astensione), 8 (Prevenzione della corruzione), 9 (Trasparenza e Tracciabilità), 10 (Comportamento nei rapporti privati) e 14 (Contratti ed altri atti negoziali) del D.P.R. n. 62/2013;
  - B. in relazione alle procedure in oggetto indicate, svolge tutte le funzioni e le attività gestionali relative alla procedura di affidamento, compresa - avendone competenza - l’adozione del provvedimento finale ed in particolare svolge le funzioni relative alla scelta del sistema e della procedura di affidamento, alla formazione dell’elenco degli OE per garantire la tracciabilità del processo decisionale, alla motivazione della scelta degli OE e alla formazione della proposta di determinazione a contrarre. In particolare il RUP:
    - a. svolge l’attività di verifica dei progetti per lavori di importo inferiore a un milione di euro, anche avvalendosi della struttura di cui all’articolo 31, comma 9, del Codice;
    - b. sottoscrive la validazione, facendo preciso riferimento al rapporto conclusivo, redatto dal soggetto preposto alla verifica e alle eventuali controdeduzioni del progettista. In caso di dissenso sugli esiti della verifica, il RUP è tenuto a motivare specificatamente;

- c. propone all'amministrazione aggiudicatrice i sistemi di affidamento dei lavori, la tipologia di contratto da stipulare, il criterio di aggiudicazione da adottare;
  - d. richiede all'amministrazione aggiudicatrice la nomina della commissione nel caso di affidamento con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
  - e. promuove l'istituzione dell'ufficio di Direzione dei lavori e accerta la sussistenza delle condizioni che giustificano l'affidamento dell'incarico a soggetti esterni all'amministrazione aggiudicatrice;
  - f. accerta e certifica le situazioni di carenza di organico in presenza delle quali le funzioni di collaudatore sono affidate a soggetti esterni alla Stazione Appaltante;
  - g. raccoglie, verifica e trasmette all'Osservatorio dell'A.N.A.C. gli elementi relativi agli interventi di sua competenza anche in relazione a quanto prescritto dall'articolo 213, comma 3, del Codice;
  - h. raccoglie i dati e le informazioni relativi agli interventi di sua competenza in relazione all'adempimento degli obblighi prescritti dall'articolo 1, comma 32, della legge n. 190/2012 s.m.i.;
3. di disporre la pubblicazione del presente atto di nomina ai fini della pubblicità legale e della trasparenza, sul profilo della Stazione Appaltante, nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto sezione di primo livello "Bandi e contratti", ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. e dell'art. 37 D. Lgs. N. 33/2013;
4. di attestare ai sensi e per gli effetti dell'art. 6/bis della L. 241/1990, degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e 42 del D.Lgs. 50/2016, nonché dell'art. 4 del "Codice di comportamento e norme atte a contrastare la corruzione ed i fenomeni di illegalità (Approvato dal Consiglio di Gestione nella seduta del 31 Gennaio 2014, deliberazione n. 3)", che non esistono in capo al firmatario del presente provvedimento conflitti di interesse, anche solo potenziali, nonché condizioni ostative ivi previste.

IL DIRETTORE  
Dott. Domenico Savino  
*documento firmato digitalmente*